

Determinazione 17 maggio 2018 n. 4/2018

Modalità e tempistiche di rendicontazione alla Cassa Servizi Energetici e Ambientali degli incentivi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici per l'incentivazione dell'immissione del biometano nelle reti del gas naturale

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E
UNBUNDLING DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI
E AMBIENTE**

Il 17 maggio 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE in materia di promozione delle fonti rinnovabili (di seguito: direttiva 2009/28/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto 5 dicembre 2013 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito: decreto 5 dicembre 2013);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 8 settembre 2011, ARG/gas 120/11;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas, recante la parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2015, 46/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 46/2015/R/gas)

- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2015, 208/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 208/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 13 aprile 2017, 239/2017/R/gas;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 575/2017/R/gas, recante la parte II del Testo Unico della Regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 e per il periodo transitorio 2018-2019 (di seguito: RTTG);
- il documento per la consultazione 28 giugno 2017, 484/2017/R/gas.

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto 5 dicembre 2013 sono state adottate le direttive per l'incentivazione del biometano, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 21 del decreto legislativo 28/11;
- l'articolo 3, del decreto 5 dicembre 2013 fissa le regole per l'incentivazione del biometano immesso nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale;
- l'articolo 3, comma 2, del decreto 5 dicembre 2013 stabilisce che il Gestore dei servizi energetici Spa (di seguito: GSE) eroghi l'incentivo relativo alla quantità di biometano immesso nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale, a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale definite dall'Autorità;
- il punto 1. della deliberazione 208/2015/R/gas, prevede che la copertura delle risorse per l'incentivazione dell'immissione del biometano nelle reti del gas naturale, stabilita ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto 5 dicembre 2013, sia effettuata mediante l'utilizzo del "Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore gas naturale"
- il punto 3. della deliberazione 208/2015/R/GAS, prevede che il Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling dell'Autorità definisca le modalità di rendicontazione alla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: Cassa) degli incentivi erogati dal GSE;

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare apposite modalità per la comunicazione da parte del GSE alla Cassa delle informazioni necessarie ai fini della rendicontazione delle dichiarazioni relative alla copertura delle risorse per l'incentivazione dell'immissione del biometano nelle reti di gas naturale anche ai fini dell'espletamento dei compiti di regolazione e monitoraggio in capo all'Autorità, con particolare riferimento all'aggiornamento delle componenti tariffarie relative agli oneri generali;
- prevedere che il rimborso degli incentivi sia subordinato alla trasmissione da parte del medesimo GSE della reportistica a corredo delle richieste di rimborso;
- fissare le tempistiche di rendicontazione, da parte del GSE e di effettuazione dei rimborsi, da parte di Cassa, tali da consentire, alla Cassa di disporre dei tempi

tecnici necessari per provvedere alle erogazioni e al GSE di rispettare quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto 5 dicembre 2013.

DETERMINA

1. di approvare la procedura operativa riportata nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Il GSE e la Cassa si devono attenere a tale procedura, ai fini della rendicontazione, relativa alla copertura delle risorse per l'incentivazione dell'immissione del biometano nelle reti del gas prevista dall'articolo 3 del decreto 5 dicembre 2013, mediante l'utilizzo del "Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore gas naturale";
2. la presente determinazione è trasmessa al GSE e alla Cassa;
3. la presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità internet dell'Autorità (www.arera.it).

Milano, 17 maggio 2018

Il Direttore
Andrea Oglietti